Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 4 luglio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1976, n. **1069.**

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, in Roma.

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvata la modificazione allo statuto, consistente nell'inserimento dell'art. 23-*bis*, dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, n. 1293.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **353.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede », in Palermo.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera diocesana per la preservazione e diffusione della fede », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **354.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano, in Pratovecchio, e di San Domenico, in Pelago.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per lo interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fiesole 23 dicembre 1974, integrato con due dichiarazioni 24 marzo e 31 dicembre 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Stefano, in frazione Gualdo del comune di Pratovecchio (Arezzo), e di S. Domenico, in frazione Consuma del comune di Pelago (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **355.**

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia toscana delle suore Immacolatine, in Pisa, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia toscana delle suore Immacolatine, in Pisa. La provincia stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle suore Elisabetta Beltramo, Teresa Parodi e Agnese De Nicolò con atto pubblico 11 dicembre 1975, n. 10635 di repertorio, a rogito dott. Pietro Filadoro, notaio in Alessandria, consistente in un fabbricato sito in Pisa, adibito ad asilo infantile, con circostante terreno sul quale insistono due piccoli fabbricati accessori; il tutto descritto nella perizia giurata 7-19 novembre 1975 del geom. Enea Reggiardi e valutato complessivamente L. 100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. **356.**

Modificazione allo statuto dell'associazione laicale femminile « A.M.A. - Ausiliarie missionarie agostiniane », in Radicondoli.

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la modificazione all'art. 1 dello statuto dell'associazione laicale femminile « A.M.A. - Ausiliarie missionarie agostiniane », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 275, concernente il trasferimento della sede da Radicondoli (Siena) a Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 84

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Orsina S.p.a., in Fossano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4930 in data 18 ottobre 1971 la ditta Orsina S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Fossano (Cuneo), via Nazario Sauro, 78, preparati galenici limitatamente alla forma farmaceutica in pomate;

Vista la lettera in data 28 marzo 1977 con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 421;

Decreta:

E' rivocata alla ditta Orsina S.p.a., l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Fossano (Cuneo), via Nazario Sauro, 78, concessa con decreto ministeriale n. 4930 in data 18 ottobre 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(7093)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali in confetti e soluzioni nell'officina della ditta Industria farmochimica adriatica Adriafarm, in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 384 in data 14 dicembre 1955 la ditta Industria farmochimica adriatica Adriafarm fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Trieste, via Montfort, 12, specialità medicinali in confetti e soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 2 marzo 1977 con la quale la ditta comunica di aver cessato l'attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Industria farmochimica adriatica Adriafarm l'autorizzazione a produrre specialità medicinali in confetti e soluzioni in genere nell'officina farmaceutica sita in Trieste, via Montfort n. 12, concessa con decreto ACIS n. 384 in data 14 dicembre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6973)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Istituzione presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dell'ufficio XII denominato: « Ufficio per il coordinamento degli interventi operativi per la sicurezza degli istituti penitenziari ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, sull'ordinamento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1939 sulla costituzione degli uffici del Ministero e le relative attribuzioni;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1952, 15 gennaio 1957, 6 febbraio 1970, con i quali fu provveduto al riordinamento degli uffici e dei servizi della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario;

Visto il decreto interministeriale 4 maggio 1977 che disciplina il coordinamento del servizio di sicurezza esterna degli istituti penitenziari;

Ritenuta la necessità di stabilire un opportuno coordinamento fra l'ufficiale generale dei carabinieri indicato nell'art. 1 del detto decreto e la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituito l'ufficio XII denominato: « Ufficio per il coordinamento degli interventi operativi per la sicurezza degli istituti penitenziari », con le seguenti attribuzioni: rapporti con l'ufficiale generale dei carabinieri coordinatore dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari; proposte per l'attuazione dei servizi per la sicurezza interna.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7179)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimento in Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento in Corsico (Milano), con effetto dal 4 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Caperdoni & C., con sede e stabilimento in Varano Borghi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A. Caperdoni & C., con sede e stabilimento in Varano Borghi (Varese), con effetto dal 9 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Caperdoni & C., con sede e stabilimento in Varano Borghi (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7180)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Roma confezioni S.p.a., in Ariccia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Roma confezioni S.p.a. di Ariccia (Roma), con effetto dal 13 ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Roma confezioni S.p.a. di Ariccia (Roma), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7181)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, con il quale la convenzione annessa al citato regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 7 giugno 1969;

Vista la lettera in data 25 maggio 1977, con la quale il Consorzio industrie fiammiferi designa il nuovo membro effettivo, come suo rappresentante in seno al comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, in sostituzione del cav. di gr. cr. dott. Felice Mola, dimissionario;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. avv. Gaetano Vetrano è nominato membro effettivo del comitato arbitrale indicato nelle premesse, quale rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(7173)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, ed all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del successivo giorno 27, concernente l'emissione della prima quota del prestito per l'edilizia scolastica di cui all'art. 1 della citata legge n. 413/1974;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 340 del successivo giorno 27, concernente l'emissione della seconda quota del menzionato prestito per l'edilizia scolastica;

Considerata l'opportunità di effettuare l'emissione della terza quota del ripetuto prestito per l'edilizia scolastica di cui al predetto art. 1 della legge n. 413/1974;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/36594, del 30 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di una quota del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1992 per un importo di 126,5 miliardi di lire di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di lire 100 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito, per ogni 100 lire di capitale nominale, in lire ottantacinque e cinquanta.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 10 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° gennaio 1978.

Art. 2.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna, ad eccezione dell'ultima da 500 milioni.

L'ammortamento del prestito viene effettuato mediante rimborso dei titoli alla pari, in quindici annualità, con estrazione a sorte di 6 serie, per il primo anno; di 8 serie per ciascuno dei successivi dieci anni; di 10 serie per i successivi tre anni; dal 1° luglio 1992 saranno rimborsabili, senza sorteggio, i titoli delle residue 11 serie.

I sorteggi di cui sopra saranno eseguiti il 25 marzo di ciascun anno, a far tempo dal 1978, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1978 e l'ultima dal 1° luglio 1992. I titoli del prestito cessano di fruttare interessi dalla data di rimborsabilità.

Art. 3.

I titoli al portatore hanno i tagli di lire 100 mila, 500 mila, un milione, 5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie fino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 4.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purché appartenenti alla medesima serie.

Art. 5.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1977 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 6.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 7.

La sottoscrizione dell'intero ammontare del prestito è affidata alla Banca d'Italia; il versamento del relativo ricavo netto, da effettuarsi in contanti sulla base del prezzo di emissione di cui all'art. 1, sarà eseguito dalla Banca d'Italia medesima il 6 luglio 1977 presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, con bonifico di cinque giorni d'interesse.

Art. 8.

La Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1977, di aziende e istituti di credito e di costituire ove occorrano appositi consorzi di collocamento.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietimi di interessi in ragione del 10 % annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia. Le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 29 luglio 1977; esse dovranno contenere la indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonché delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi devono essere spediti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %. Ove si addivenga alla costituzione di consorzi tale provvigione sarà attribuita dalla Banca d'Italia, in tutto o in parte, ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

All'atto del versamento che la Banca d'Italia effettuerà alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, quest'ultima corrisponderà alla Banca stessa, contro rilascio di apposita ricevuta, la provvigione prevista dal precedente art. 8, scritturando il relativo ammontare tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 10.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il 29 luglio 1977, i quantitativi complessivi, per taglio, dei titoli al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo delle spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 366

(7330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 888-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 888-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Di Donna Luigi, in Valenza (Alessandria), via Cunietti, 37, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6620)

Ritiro e deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1149-AL ».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati ritirati e deformati tutti i punzoni recanti il marchio di identificazione « 1149-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Bertinetti & Tosini, in Valenza (Alessandria), via Castagnone, 22, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(6621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 giugno 1977, il comune di Celico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4103/M)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 giugno 1977, il comune di Miglierina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4102/M)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Riccione (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 471.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4105/M)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, la provincia di Pistoia, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 810.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4114/M)

Autorizzazione al comune di Pietradefusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Pietradefusi (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.108.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4106/M)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Molochio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.804.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4107/M)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Arre (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.672.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4112/M)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Tribano (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.784.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4113/M)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Narni (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 280.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4104/M)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di San Ginesio (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4108/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Montemarciano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.104.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4109/M)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Cingoli (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.823.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4110/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di San Severino Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 109.235.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4111/M)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Montescudo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.729.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4115/M)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Gatteo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.222.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4116/M)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Bondeno (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 221.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4117/M)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977, il comune di Berra (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4118/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 30 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,75	884,75	884,75	884,75	884,75	888,70	884,80	884,75	884,75	884,75
Dollaro canadese	833,25	833,25	833 —	833,25	883,20	833,20	833,20	833,25	833,25	833,25
Franco svizzero	359,23	359,23	359,70	359,23	359,50	359,20	359,40	359,23	359,23	359,25
Corona danese	146,71	146,71	146,80	146,71	146,75	146,70	146,72	146,71	146,71	146,70
Corona norvegese	166,145	166,145	166,35	166,145	166,25	166,15	166,20	166,145	166,145	166,15
Corona svedese	200,99	200,99	201,30	200,99	201,15	200,95	201,70	200,99	200,99	201 —
Fiorino olandese	357,48	357,48	357,80	357,48	357,70	357,45	357,38	357,48	357,48	357,50
Franco belga	24,543	24,543	24,55	24,543	24,55	24,50	24,5460	24,543	24,543	24,55
Franco francese	179,87	179,87	179,86	179,87	179,85	179,85	179,84	179,87	179,87	179,87
Lira sterlina	1521,95	1521,95	1522,50	1521,95	1521,85	1521,90	1521,90	1521,95	1521,95	1521,95
Marco germanico	378,19	378,19	378,40	378,19	378,45	378,15	378,15	378,19	378,19	378,20
Scellino austriaco	53,305	53,305	53,33	53,305	53,33	53,25	53,30	53,305	53,305	53,30
Escudo portoghese	22,98	22,98	22,95	22,98	22,95	23,95	22,95	22,98	22,98	22,98
Peseta spagnola	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,68	12.70	12.70	12.70	12,70
Yen giapponese	3,313	3,313	3,3150	3,313	3,31	3,30	3,3150	3,313	3,313	3,30

Media dei titoli del 30 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	92,675
» 5 % (Beni esteri)	92,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,050
» 5,50 % » » 1968-83	77,850
» 5,50 % » » 1969-84	74,900
» 6 % » » 1970-85	78,175
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,600
» poliennali 7 % 1978	94,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,700
» » 9 % 1980	88,875
» » 10 % 1981	88,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,775
Dollaro canadese	833,225
Franco svizzero	359,33
Corona danese	146,715
Corona norvegese	166,172
Corona svedese	201,33
Fiorino olandese	357,43
Franco belga	24,544
Franco francese	179,855
Lira sterlina	1521,925
Marco germanico	378,17
Scellino austriaco	53,302
Escudo portoghese	22,965
Peseta spagnola	12,70
Yen giapponese	3,134

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a sei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Viste le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 14 gennaio 1977, con le quali è stata estesa al personale direttivo dell'Istituto — in quanto applicabile — la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comprese le disposizioni contenute nell'art. 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 7 marzo 1977;

Delibera

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, da adibire ai servizi amministrativi.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato, a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto dello Istituto centrale di statistica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di revisore capo, nonchè di revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

B) Età *non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni*, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il tipo di laurea posseduto, con l'indicazione della Università dello Stato o dell'Istituto superiore equiparato che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare *l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a* tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sara sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il tempo massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura giuridico-economica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato:

Prove scritte:

prima prova: diritto amministrativo;
seconda prova: economia politica.

Colloquio:

le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

diritto privato;

diritto costituzionale;

scienza delle finanze;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica: Rilevazioni statistiche - Rappresentazioni grafiche - Valori medi - Rapporti statistici e numeri indici - Variabilità e mutabilità - Distribuzioni di frequenze - Relazioni statistiche - Correlazione, regressione - Indagini per campione - Schemi di campionamento;

censimenti demografici - Le rilevazioni anagrafiche - Distribuzione territoriale della popolazione - Struttura della popolazione per sesso, età, stato civile e professione - Statistiche demografiche - Evoluzione delle popolazioni: modelli teorici, popolazione stazionaria e popolazione stabile;

censimenti economici - Statistiche della produzione e della occupazione - Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi, dei salari - Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - Conti economici nazionali - Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non si intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 26 e 27 ottobre 1977 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire allo Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvelersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) il certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente articolo 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di terza classe.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con una liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.
Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il presidente: DE MEO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 luglio 1977.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:
1) di essere nato il . . . a . . . . (provincia di . . .);
2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;
3) di essere residente a (3) . . . .;
4) di essere cittadino italiano;
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;
6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;
7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . . . .;
8) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito presso l'Università o l'istituto superiore di . . nell'anno accademico . .; .
9) di appartenere al personale di ruolo di . . con la qualifica di (7) . . .;
10) di aver prestato servizio presso (8) . . dal . . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . .;
11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . .; impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . . .

Firma del candidato (10)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.
(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.
(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.
(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.
(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.
(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.
(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.
(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.
(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6203)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settanta posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1973, n. 22657, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settanta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 255.

(6886)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pisa 9 giugno 1976, n. 4/AG/ULA/76, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quindici posti di sostituto, bandito con ordinanza del 2 maggio 1975.

(7043)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quarantaquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia 10 maggio 1976, n. 5, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quarantaquattro posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1975, n. 1.

(7044)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di La Spezia 8 marzo 1976, n. 8536/1/3, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a otto posti di sostituto, bandito con ordinanza 13 agosto 1975, n. 20216/1/3.

(7045)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoventinove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Como 1° aprile 1976, n. 22880/6, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centoventinove posti di sostituto, bandito con ordinanza 11 marzo 1975, n. 20993/6.

(7046)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(7204)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(7205)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(7199)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(7200)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso a due posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(7202)

OSPEDALE « SANTA CROCE » DI FANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(7203)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(7201)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(7206)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente ed un posto di assistente del servizio immuno trasfusionale, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto dirigente ed un posto di assistente del laboratorio, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di ispettore sanitario, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente di medicina generale, dei quali due posti riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto agli appartenenti al gruppo linguistico italiano.

tre posti di assistente di chirurgia generale, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente di ortopedia-traumatologia, dei quali due posti riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, uno agli appartenenti al gruppo linguistico ladino;

un posto di assistente di pediatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di cardiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente della sezione infettivi, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di tisiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico ladino;

due posti di assistente di radiologia, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente di anestesia-rianimazione, dei quali due posti riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente di geriatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148; alla legge regionale 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(7207)

OSPEDALE « S. FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(7197)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorso ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(7198)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1977, n. 28.
Ordinamento contabile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile regionale toscano nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, e sulla base dello statuto regionale.

Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335, sarà indicata come «legge statale».

Art. 2.
Coordinamento con la contabilità statale e degli enti locali

La regione Toscana si riserva di svolgere ulteriormente la presente normativa, anche agli effetti del coordinamento funzionale del proprio ordinamento contabile con l'adeguamento della disciplina della contabilità statale e degli enti locali ai principi del bilancio pluriennale e del bilancio di competenza e di cassa.

Nell'utilizzazione del proprio sistema informativo, la Regione si avvale di registrazioni effettuate anche tramite tecniche di elaborazione elettronica delle informazioni, secondo le attribuzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, e con procedure approvate dalla giunta regionale, sia agli effetti della elaborazione che della predisposizione dei documenti contabili di cui alla presente legge.

Art. 3.
Regione Toscana e cooperazione Stato-regioni

Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la regione Toscana e gli organi statali e delle altre regioni sono tenuti a fornirsi ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, in termini di reciprocità e su richiesta; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; ad effettuare ogni altra forma di collaborazione nel reciproco interesse e in quello generale.

La regione Toscana svolge ogni utile intesa diretta a rendere effettivi tali principi, agli effetti in particolare di raggiungere accordi sulla utilizzazione dei sistemi informativi.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 4.
Programma regionale di sviluppo

La Regione adotta, con riferimento agli atti della programmazione nazionale, il programma regionale di sviluppo di cui agli articoli 48 e seguenti dello statuto, che determina, tra l'altro, obiettivi, priorità e tempi delle scelte e degli interventi per lo sviluppo regionale e, sulla base dei contenuti del medesimo, elabora in particolare il bilancio pluriennale.

L'adozione e gli eventuali adattamenti del programma regionale di sviluppo avvengono ai sensi dell'art. 50 dello statuto e del regolamento interno del consiglio.

Art. 5.
Piani, programmi e progetti regionali

La Regione, in rispondenza agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed in attuazione dello stesso, adotta piani, programmi, e progetti per obiettivi determinati, anche agli effetti delle esigenze di efficenza e chiarezza del bilancio regionale, ed, in particolare, della definizione del sistema di classificazione della spesa e della determinazione della competenza d'esercizio.

Gli strumenti di cui al comma precedente sono adottati e modificati nei modi di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 6.
Ulteriori programmi di sviluppo

La Regione, sempre in attuazione del programma regionale di sviluppo, impiega gli strumenti di programmazione di cui all'articolo precedente, oltre che per il migliore adempimento delle proprie funzioni normali, al fine di realizzare ulteriori programmi di sviluppo in rispondenza alle esigenze della realtà economico-sociale regionale, agli effetti in particolare della disciplina finanziaria e contabile di cui ai titoli seguenti.

Salvo quanto previsto nel programma regionale di cui all'articolo 4, la realizzazione di ulteriori programmi di sviluppo, ferma rimanendo la disciplina di cui all'articolo seguente, è perseguita di norma attraverso lo strumento del programma di cui all'art. 5.

Art. 7.
Progetti speciali

La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo, adotta, in particolare, progetti ai sensi dell'art. 5, diretti alla valorizzazione di particolari aree del territorio regionale, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in più programmi o più piani, o in più obiettivi generali ai sensi dell'art. 4.

Art. 8.
Strumenti di programmazione comprensoriale

La programmazione comprensoriale si attua, mediante gli strumenti indicati agli articoli 5 e seguenti, in quanto applicabili, nel quadro degli atti di programmazione della Regione, secondo la disciplina della legge regionale sui comprensori.

Art. 9.
Leggi regionali e strumenti di programmazione

In attesa della disciplina organica della programmazione regionale in attuazione del titolo IV dello statuto, le leggi regionali di delega delle funzioni amministrative agli enti locali si adeguano ai principi del presente titolo.

TITOLO III
ANNO FINANZIARIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
COMPETENZA E CASSA DI ESERCIZIO - ATTI RELATIVI

Art. 10.
Anno finanziario

Agli effetti della presente legge, gli atti di gestione delle entrate e delle spese, diretti a consentire l'esercizio delle funzioni regionali, nonché i beni, i fatti ed i rapporti costituenti il patrimonio regionale, sono considerati nell'ambito dell'anno finanziario; e, ad effetti specifici della presente legge, sono presi in considerazione anche anni finanziari diversi.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 11.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario comprende gli atti di gestione delle entrate e delle spese regionali relativi ad un determinato anno finanziario.

A specifici effetti della presente legge, sono presi in considerazione anche esercizi finanziari antecedenti e susseguenti quello di riferimento.

Si intende per esercizio finanziario di riferimento quello in ordine al quale dispone, rispettivamente, la legge di bilancio e quella di rendiconto.

Art. 12.
Competenza e cassa d'esercizio

L'esercizio finanziario consta, rispettivamente, di atti di accertamento e di riscossione e versamento delle entrate, e di atti di impegno e di pagamento delle spese.

Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza d'esercizio.

Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa di esercizio.

Art. 13.

Atti di accertamento delle entrate

Formano oggetto degli atti di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili; in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che, secondo la disciplina di legge delle fonti di entrata regionale o in base al contratto o al titolo, vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Art. 14.

Atti di impegno delle spese. Obbligazioni a carattere pluriennale

Formano oggetto degli atti di impegno delle spese le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, in ordine alle obbligazioni che, secondo la disciplina di legge delle fonti di esse, vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione secondo la disciplina del paragrafo I del titolo X, formano oggetto degli atti di impegno della spesa le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 15.

Atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese

Formano oggetto degli atti di riscossione e versamento delle entrate le somme dovute alla Regione, da parte di debitori determinati, in ordine alle relative obbligazioni, o quote di esse, adempiute entro il termine dell'esercizio.

Formano oggetto degli atti di pagamento delle spese le somme dovute dalla Regione, a creditori determinati, in ordine alle relative obbligazioni, o quote di esse, adempiute entro il termine dell'esercizio.

Gli atti di gestione delle entrate e delle spese, ai sensi degli articoli 13, 14 e dei comma precedenti, rilevano ad effetti specifici diversi, sia della disciplina della legge di bilancio di cui al titolo VI, che di quella della gestione di esso di cui al titolo VII, nonché della legge di rendiconto di cui al titolo VIII.

Art. 16.

Protrazione della cassa d'esercizio

La cassa d'esercizio, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, per le riscossioni e i versamenti delle entrate e per il pagamento delle spese, rispettivamente, accertate o impegnate entro il 31 dicembre, è protratta, ai soli fini gestionali, al 31 gennaio successivo.

TITOLO IV

LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art. 17.

Funzione autorizzativa

Le leggi regionali che comportano spese a carico della Regione autorizzano la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali secondo la disciplina degli articoli seguenti.

Le conseguenze di tale disciplina in ordine all'azione amministrativa e di diritto privato della Regione sono regolate al titolo X.

Art. 18.

Leggi pluriennali di spesa

La Regione distingue le leggi che comportano a carico di essa spese a carattere pluriennale, a seconda che la pluriennalità della spesa sia determinata, ovvero prevedano attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente.

Le leggi pluriennali di spesa della Regione, agli effetti di cui all'articolo precedente, contengono gli elementi indicati agli articoli seguenti, in rispondenza della rispettiva categoria di appartenenza.

Art. 19.

Leggi di spesa a pluriennalità determinata

Le leggi regionali di spesa a pluriennalità determinata indicano l'ammontare complessivo della spesa nella pluriennalità che l'attività o gli interventi da esse previsti comportano, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al consiglio, e fanno espresso rinvio alle successive leggi di bilancio per la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40, e secondo la disciplina degli articoli 56, 57 e 58, 78 e 79.

Art. 20.

Leggi di spesa continuativo-ricorrente

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente, determinano, in ordine alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, e fanno espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'entità delle relative spese, ai sensi, per gli effetti e secondo la disciplina di cui all'articolo precedente.

Le leggi di spesa di cui all'articolo precedente mantengono la funzione autorizzativa di cui all'art. 17 fino all'esaurimento del periodo complessivo considerato, e salvo modifica; quelle di cui al presente articolo, fino alla loro modificazione.

Art. 21.

Determinazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al consiglio

La indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso, o di quello già presentato al consiglio ai sensi dell'art. 19, comporta la determinazione della quota stessa secondo la disciplina degli articoli 78 e 79.

Tale determinazione costituisce, nel primo caso, variazione alla legge di bilancio, e, nel secondo, elemento integrativo del bilancio in corso di approvazione.

E' fatto salvo, comunque, che alla determinazione stessa si provveda in sede di legge di bilancio.

Ove anche le leggi di cui all'art. 20 prevvedano alla indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso, o di quello già presentato al consiglio, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

Art. 22.

Indicazione annuale della spesa

Le leggi pluriennali di spesa possono provvedere altresì alla indicazione annuale della spesa, allorquando la natura degli interventi o dei servizi, che esse disciplinano, è tale che la continuità e regolarità delle erogazioni della relativa spesa nel tempo assumono un interesse preminente, che giustifica la deroga alla disciplina degli articoli 19 e 20.

Art. 23.

Determinazione delle spese annuali

La indicazione annuale della spesa, di cui all'articolo precedente, comporta la iscrizione di essa nei bilanci relativi agli esercizi cui la spesa si riferisce, nei limiti in cui la stessa è indicata.

Fermo quanto previsto dall'art. 21, tale indicazione avviene, per l'esercizio immediatamente successivo a quello in corso e, ove possibile, per i rimanenti esercizi, secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 78.

E' fatto salvo che alla determinazione in via definitiva della spesa stessa, agli effetti di cui al comma precedente, si provvede in sede di legge di bilancio.

Art. 24.

Leggi annuali di spesa

Le leggi regionali, che prevedono spese a carico di un solo esercizio, provvedono alla determinazione della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, se la spesa stessa è a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al consiglio.

Se la spesa riguarda un esercizio futuro, si applica la disciplina dell'articolo precedente.

Art. 25.

Adeguamento della legislazione regionale vigente

La Regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai principi del presente titolo.

TITOLO V

AUTONOMIA DI SPESA DELLA REGIONE

Art. 26.

Spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo

In rispondenza al disposto dell'art 9, primo comma, della legge statale, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la regione Toscana, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le

spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione, distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.

Nei termini di cui al comma precedente, al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo sono destinati anche i contributi speciali per provvedere a scopi determinati, di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione, secondo la disciplina dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La destinazione delle entrate regionali è disciplinata dagli articoli seguenti, sulla base del riparto di cui ai comma precedenti, con riferimento al combinato disposto degli articoli 4, 9, 10, 21 e 22 della legge statale e 10 della legge n. 281/1970.

Art. 27.

Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali

La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

1) tributi propri e quote di tributi erariali, devolute alla Regione direttamente, o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 — comprensive di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge 10 maggio 1976, n. 356 — che non siano destinate al finanziamento delle spese di cui all'articolo seguente;

4) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, ai sensi degli articoli 30 e 32;

5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli articoli 31 e 32;

6) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 33.

Art. 28.

Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo

La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) tributi propri, quote di tributi erariali ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo precedente, per le somme eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'art. 27;

2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 — comprensive di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge n. 356/1976 — destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

3) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, od in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32;

4) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 281/1970;

5) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 33;

6) ricorso al credito, ai sensi degli articoli 36 e 37.

Art. 29.

Entrate patrimoniali regionali

Fermo quanto previsto dagli articoli 27, punto 2), e 28, punto 1) ove le leggi regionali contenenti norme sul patrimonio regionale e sugli enti o aziende regionali indichino la destinazione specifica delle corrispondenti entrate patrimoniali, la legge di bilancio, o le leggi di variazione del medesimo, possono comunque modificare tale destinazione.

Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate unicamente al finanziamento di spese di investimento.

Art. 30.

Assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare

Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non è contemplata la confluenza nel fondo dell'art. 9 della legge n. 281/1970, ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), della legge n. 356/1976, sono destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, secondo le finalità delle leggi medesime.

Art. 31.

Assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni

Le entrate da assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione — se non confluite nel fondo comune ai sensi della legge n. 281/1970 e della legge n. 382/1975, integrata dalla legge 27 novembre 1976, n. 894 — sono destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, in corrispondenza alle finalità della delega stessa.

Art. 32

Finanziamenti regionali aggiuntivi

La Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato in base all'art. 9 della legge n. 281/1970, o con leggi di contenuto particolare, o in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme, in quest'ultimo caso, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, secondo quanto previsto alla sezione II del titolo VII, capo III.

Art. 33.

Destinazione del saldo finanziario attivo

L'eventuale saldo finanziario attivo, di cui alla disciplina dell'art. 66, è destinato al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, con il limite del riferimento alle spese relative all'esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta.

Al finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali è destinata la quota di saldo attivo non derivante dalle entrate di cui all'art. 28.

In ogni caso, la quota di saldo attivo, determinata dalla mancata assunzione di impegni per spese di investimento relative ad ulteriori programmi di sviluppo rispetto all'ammontare dei mutui e prestiti contratti, è destinata al finanziamento di spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo.

Della quota di cui al comma precedente è tenuto conto nella determinazione dell'ammontare dei mutui e prestiti da autorizzare nell'esercizio nel quale si applica il saldo, agli effetti dell'art. 92, primo comma.

Art. 34.

Contributi ex art. 12 della legge n. 281/1970

I contributi speciali di cui all'art. 12 della legge n. 281/1970 sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui allo art. 7.

E' fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge statale.

Ai detti contributi si applica quanto previsto dall'art. 32.

Art. 35.

Anticipazione di cassa

La Regione può contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie spettanti alla Regione, iscritte in bilancio, nel titolo I, a norma dell'art. 59.

Le anticipazioni stesse debbono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

Alla contrazione delle anticipazioni di cassa, secondo la disciplina dei comma precedenti, provvede la giunta regionale, che ne determina eventuali condizioni e modalità.

Art 36.

Mutui e prestiti

Agli effetti della previsione e della autorizzazione alla relativa contrazione, in sede di legge di bilancio o di leggi di variazione del medesimo, i mutui ed i prestiti sono soggetti al regime, di cui al presente articolo.

a) *Autorizzazione.*

I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento, salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 10, primo comma, della legge n. 281/1970.

L'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento, per capitali ed interessi, dei mutui e prestiti in estinzione, non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio, nel titolo I, a norma dell'art. 59.

In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto relativo all'esercizio anteriore di due anni a quello cui si riferiscono i nuovi mutui e prestiti.

b) *Contrazione.*

Alla contrazione dei mutui e prestiti provvede la giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità sulla base della legge di autorizzazione, ai sensi dell'art. 92.

L'autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata, in relazione a mutui e prestiti autorizzati ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

c) *Riscossione.*

Le entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

Art. 37.

Obbligazioni

Quale strumento di finanza straordinaria, in relazione a progetti speciali di particolare impegno economico, la Regione può emettere obbligazioni con l'osservanza delle norme in materia fissate dallo Stato.

La legge regionale che prevede l'emissione di obbligazioni specifica l'incidenza dell'operazione sugli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri relativi, modificando in tal senso la legge di bilancio.

Al riguardo può provvedere la stessa legge di bilancio.

Le operazioni relative sono deliberate dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità sulla base della disciplina di cui ai comma precedenti, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO VI
LEGGE DI BILANCIO

Capo I
BILANCIO REGIONALE

Art. 38.

Legge di bilancio e gestione finanziaria

La legge di bilancio, salvo l'ulteriore contenuto normativo secondo la disciplina del capo IV, interviene sugli atti finanziari di cui all'art. 10, con un sistema previsionale di entrate e di spese regionali, che si articola in un bilancio pluriennale e in un bilancio annuale, e si completa con le relazioni previste dall'art. 53, primo comma, dello statuto.

Il numero di anni finanziari che il bilancio pluriennale prende in considerazione, ai sensi dell'art. 10, è determinato dalla legge di bilancio medesima, secondo la disciplina del capo II, sezione I del presente titolo.

Art. 39.

Funzione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, secondo la disciplina del capo II, al fine di:

a) tradurre in termini contabili le proiezioni finanziarie delle scelte del programma regionale di sviluppo e degli altri atti di programmazione, di cui al titolo II;

b) costituire in ogni caso sede per il riscontro della copertura finanziaria delle spese che le leggi regionali comportano a carico di esercizi futuri, agli effetti del titolo IV;

c) indicare in particolare, ove occorra, l'entità delle stesse.

Esso non ha effetti autorizzativi sugli atti finanziari relativi ad alcuno degli esercizi corrispondenti agli anni in ordine ai quali indica le proprie previsioni.

Art. 40.

Funzione del bilancio annuale

Il bilancio annuale rappresenta nel proprio periodo di durata il quadro indicato all'articolo precedente, secondo la disciplina del capo III, al fine di:

a) autorizzare la gestione degli atti di spesa relativi all'esercizio finanziario di riferimento, di cui al titolo VII;

b) determinare, a tali effetti, ed in riferimento al titolo IV, la competenza e la cassa d'esercizio, disciplinando anche i fenomeni residuali delle gestioni precedenti;

c) costituire altresì sede per la specificazione della copertura finanziaria delle spese a carico dell'esercizio medesimo.

Esso provvede al riguardo in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 41.

Annualità del bilancio

La legge di bilancio interviene con il sistema previsionale di entrate e di spese di cui agli articoli precedenti e alla normativa dei capi seguenti, ogni anno, ai sensi del capo V.

Il principio di annualità del bilancio comporta quello della scorrevolezza del bilancio pluriennale di cui all'art. 49.

Art. 42.

Legalità del bilancio e vincoli di destinazione delle spese

La legge di bilancio assume le spese in quanto autorizzate ai sensi della disciplina del titolo IV, ferme rimanendo le disposizioni della sezione II del capo II, per il bilancio pluriennale, e della sezione IV del capo III, per il bilancio annuale, e salvo quanto discende, ai detti effetti autorizzativi, dalle altre fonti dell'ordinamento giuridico.

Parimenti assume le entrate in quanto autorizzate con legge, ferma la citata disciplina del capo II, sezione II del presente titolo.

Le entrate regionali confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, nei limiti e secondo la disciplina del titolo V.

Art. 43.

Universalità ed integralità del bilancio. Gestioni extra-bilancio

Nel bilancio regionale sono iscritte tutte le entrate e tutte le spese regionali.

Le entrate e le spese regionali sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, e senza essere ridotte delle entrate correlative.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio regionale.

Art. 44.

Equilibrio del bilancio

Nel bilancio regionale, il totale delle spese non può superare il totale delle entrate, ferme le ulteriori specificazioni di tale principio, rispettivamente, per il bilancio pluriennale e per quello annuale.

Art. 45.

Relazioni ex art. 53, primo comma, dello statuto

Ai sensi dell'art. 53, primo comma, dello statuto, la legge di bilancio si completa con:

a) una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione;

b) una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, dei piani settoriali, dei singoli progetti ed opere della Regione stessa, in riferimento agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.

Art. 46.

Composizione della legge di bilancio

La legge di bilancio, salvo quanto previsto al capo IV in ordine al suo contenuto normativo, consta:

A) Del bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 61, secondo comma.

B) Del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 76.

La giunta regionale presenta al consiglio, unitamente alla legge di bilancio, una relazione generale che ha in appendice le relazioni di cui all'articolo precedente, ai sensi e per gli effetti di cui al capo V.

Capo II
BILANCIO PLURIENNALE

Sezione I - *Durata*

Art. 47.
Previsioni di spesa

La durata, in anni finanziari, delle singole previsioni di spesa del bilancio pluriennale è determinata in corrispondenza ai tempi delle relative scelte del programma regionale di sviluppo.

Tali previsioni non possono avere, comunque, durata superiore al quinquennio ed inferiore al triennio.

Art. 48.
Periodo complessivo e previsioni di entrata

Il bilancio pluriennale assume, come suo periodo complessivo, la durata della previsione di spesa più estesa ai sensi dell'articolo precedente, fermo il limite indicato del quinquennio.

La durata delle previsioni d'entrata è rapportata al periodo complessivo così determinato, con riferimento ai termini delle previsioni di spesa stesse.

Art. 49.
Forme di scorrevolezza

Il periodo complessivo e la durata delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, determinati secondo la disciplina degli articoli precedenti, scorrono di anno in anno ai sensi dell'art. 41, sempre in rispondenza ai tempi delle scelte del programma regionale di sviluppo.

Ove tali tempi lo consentano, i dati di cui al comma precedente possono scorrere annualmente, in rispondenza ai detti tempi, all'interno del periodo complessivo massimo considerato. Esso si rinnova, alla scadenza, secondo la disciplina della presente sezione.

In tal caso, il bilancio pluriennale, relativo agli ultimi due anni finanziari della serie, estende le proprie previsioni ai due immediatamente successivi della nuova serie.

Sezione II - *Determinazione delle previsioni*

Art. 50.
Determinazione

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, per la durata prevista dalla sezione precedente, si determinano, onde consentire la loro iscrizione nel bilancio medesimo, sulla base, con i criteri ed agli effetti di cui alla disciplina degli articoli seguenti.

Paragrafo 1 - Fondamento

Art. 51.
Determinazione e principio di legalità

La determinazione delle previsioni di cui all'articolo precedente avviene sulla base della legislazione statale e regionale già in vigore, tenuto conto altresì dei previsti nuovi interventi legislativi.

Art. 52.
Previsti nuovi interventi legislativi statali

Salva l'eventuale disciplina statale della materia, si assumono come previsti nuovi interventi legislativi statali agli effetti dell'articolo precedente, con particolare riferimento alle previsioni di entrata, i provvedimenti legislativi previsti negli atti di programmazione, nazionale e negli atti ufficiali afferenti i rapporti fra Stato e regioni, nonché quelli in ordine ai quali sia stata ,esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 71 della Costituzione.

Art. 53.
Previsti nuovi interventi legislativi regionali

Si considerano previsti nuovi interventi legislativi regionali agli effetti dell'art. 51, con particolare riferimento alle previsioni di spesa, quelli di cui ai programmi di attività della giunta regionale, i provvedimenti legislativi la cui previsione si rinviene nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti di programmazione, e nel documento politico programmatico sulla cui base avviene la elezione della giunta e del suo presidente ai sensi dell'art. 37 dello statuto, nonché i provvedimenti legislativi per i quali sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 23 dello statuto.

Paragrafo 2 - Criteri ed effetti

Art. 54.
Determinazione dell'entrata. Ricerche e studi regionali

Fermo quanto discende dagli articoli 52 e 53, ed in attesa della istituzione del bilancio pluriennale statale, la regione Toscana, avvalendosi in particolare dell'Istituto regionale per la programmazione economica toscana (I.R.P.E.T.), e sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, effettua studi e ricerche dirette a rappresentare le proiezioni pluriennali di entrata della legislazione, statale e regionale, relativa alla acquisizione delle entrate stesse alla Regione, al fine di consentire un fondamento razionale e verificato ai dati relativi da iscrivere nel bilancio pluriennale regionale.

Art. 55.
Determinazione e previsti nuovi interventi legislativi di spesa

Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale, che trovano fondamento nei previsti nuovi interventi legislativi ai sensi degli articoli 52 e 53, sono determinate nella loro entità, sulla base:

a) delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, e degli atti di programmazione attuativi di esso, secondo la disciplina del titolo II;

b) della legislazione in vigore.

Art. 56.
Determinazione e leggi pluriennali di spesa

Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale, che trovano fondamento nelle leggi pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 18, sono determinate nella loro entità:

a) sulla base degli elementi sostanziali che esse contengono secondo la disciplina dell'art. 20, e salvo il disposto dell'art. 21, quarto comma, se si tratta di leggi di spesa continuativo-ricorrente;

b) sulla base, oltre che degli elementi sostanziali, di quelli finanziari che esse contengono secondo la disciplina degli articoli 19 e 21, se si tratta di leggi di spesa e pluriennalità determinata;

c) nel quadro della legislazione vigente e con riferimento agli atti di programmazione di cui al titolo II.

Art. 57.
Determinazione e bilancio annuale

E' fatta salva in particolare, agli effetti della determinazione nel bilancio pluriennale della quota di spesa relativa all'anno finanziario iniziale, quanto discende dalle previsioni del bilancio annuale relativamente alla competenza.

Art. 58.
Indicazione annuale della spesa a copertura finanziaria
Leggi con indicazione annuale della spesa

Le previsioni di spesa, determinate a norma dell'articolo precedente, costituiscono la indicazione, per la durata del bilancio pluriennale, della entità annuale delle spese che le leggi adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 comportano.

Tali spese trovano copertura nel bilancio pluriennale nei limiti delle indicazioni di cui al comma precedente, salvi gli effetti delle leggi di bilancio che dispongono in ordine agli esercizi finanziari successivi a quello di riferimento della legge di bilancio che ha assunto le nuove e maggiori spese.

Trovano parimenti copertura finanziaria nel bilancio pluriennale le spese già indicate nelle loro annualità delle leggi adottate ai sensi dell'art. 22, salvo il disposto degli articoli 23 e 24.

Sezione III - *Struttura*

Art. 59.
Classificazione e ripartizione delle entrate

Le somme, oggetto delle previsioni di entrata, si iscrivono nel bilancio pluriennale secondo il sistema di ripartizione in titoli e categorie.

Le entrate regionali sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970;

Titolo II. — Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

Titolo III. — Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

Titolo IV. — Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

Titolo V. — Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.

Nell'ambito di ciascun titolo, esse sono altresì ripartite in categorie, secondo la loro natura.

Art. 60.

Classificazione e ripartizione delle spese

Le somme, oggetto delle previsioni di spesa, si iscrivono nel bilancio pluriennale secondo il seguente sistema di ripartizione, che tiene distinte:

a) le spese di funzionamento istituzionale della Regione, da quelle relative agli interventi socio-economici;

b) nell'ambito delle spese relative a tali interventi, quelle per gli interventi a carattere generale, dalle spese per il perseguimento degli obiettivi generali determinati dal programma regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 4; queste ultime, distinte dalle spese relative a progetti speciali che aggregano interventi attinenti a più obiettivi generali, ai sensi dell'art. 7;

c) nell'ambito delle spese per il perseguimento dei detti obiettivi generali, e per ciascuno di tali obiettivi, quelle relative agli interventi programmati, da quelle relative ad eventuali interventi non programmati;

d) nell'ambito delle spese per gli interventi programmati, le spese relative, rispettivamente, ai piani, ai programmi, ai progetti ed ai progetti speciali, ai sensi della disciplina degli articoli 5 e seguenti;

e) nell'ambito, ancora, delle spese per gli interventi programmati, quelle relative alla programmazione di livello comprensoriale, ai sensi dell'art. 8, salva l'indicazione delle spese di eventuali interventi non programmati di questo livello;

f) per ciascuna delle categorie di spese di cui alle lettere precedenti, quelle per l'adempimento delle funzioni normali, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo, ai sensi dell'art. 6, nella misura in cui concorrono finanziamenti assegnati alla Regione in sede di programmazione nazionale.

Art. 61.

Quadro riassuntivo generale e composizione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale contiene un quadro generale:

a) delle entrate, riassunte per titoli;

b) delle spese riassunte per destinazione, con riferimento:

al funzionamento istituzionale della Regione;
al perseguimento degli obiettivi generali del programma;
agli interventi a carattere generale;
agli interventi regionali programmati;
a quelli medesimi non programmati;
al perseguimento degli obiettivi per progetti speciali;
agli interventi programmati, e non programmati, di livello comprensoriale;
all'adempimento delle funzioni normali;
ad ulteriori programmi di sviluppo ai sensi della lettera *f)* dell'articolo precedente.

Esso consta:

1) del quadro generale riassuntivo, di cui al comma precedente;
2) dello stato di previsione dell'entrata, ai sensi della presente sezione;
3) dello stato di previsione della spesa, ai sensi della presente sezione.

Sezione IV - *Iscrizione*

Art 62.

Allocazione delle quote e dati di correlazione

Le somme, oggetto delle previsioni del bilancio pluriennale, sono iscritte nel medesimo, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, con riferimento alla durata della previsione stessa, per quote relative, rispettivamente, all'anno finanziario iniziale, a quello successivo, al rimanente periodo di durata delle previsioni stesse, nonché al totale.

Per ciascuna delle quote dell'entrata e della spesa, è fatta menzione, distintamente, delle somme che trovano fondamento nella legislazione statale e regionale già in vigore, e di quelle che trovano fondamento nei previsti nuovi interventi legislativi, secondo la disciplina della sezione II del presente capo.

E' fatta altresì menzione, relativamente alle quote dell'anno finanziario iniziale, dei capitoli degli stati di previsione del bilancio annuale, indicati anche sulla base di codifiche degli stessi.

Art. 63.

Equilibrio ed entrate da mutui

Nel bilancio pluriennale, per ciascuna delle quote definite ai sensi dell'articolo precedente, il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste, comprese quelle derivanti da mutui, di cui si prevede l'accensione.

Art. 64.

Equilibrio e finalità delle spese

Nel bilancio pluriennale, per ciascuna delle quote definite ai sensi dell'art. 62, il totale delle spese, previste per l'adempimento delle funzioni normali, non può superare il totale delle entrate, previste secondo la disciplina dell'art. 27.

Parimenti, il totale delle spese, previste per ulteriori programmi di sviluppo, non può superare il totale delle entrate, previste secondo la disciplina dell'art. 28.

Capo III

BILANCIO ANNUALE

Sezione I - *Natura*

Art. 65.

Determinazioni dei residui, della competenza e della cassa d'esercizio

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

A tali effetti, il bilancio indica distintamente:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 123, alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio.

L'ammontare delle entrate e delle spese, di cui al punto 3), è indicato senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

L'ammontare, rispettivamente, dei residui, della competenza e della cassa è indicato per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, ferma l'indicazione dello stesso per ciascuna delle voci relative ai sistemi di ripartizione in cui si aggregano i capitoli medesimi, a sensi della sezione seguente.

Art. 66.

Saldo finanziario e giacenze di cassa

Tra le entrate o le spese, di cui al punto 2) dell'articolo precedente, è iscritto altresì, in apposito capitolo, l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente quello cui il bilancio medesimo si riferisce, ferma in particolare la disciplina di cui agli articoli 33, 81, quarto e quinto comma, 135, terzo comma e 139, terzo comma.

Tra le entrate, di cui al punto 3), è iscritto altresì, in apposito capitolo, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio medesimo si riferisce.

Art. 67.

Bilancio di competenza e bilancio di cassa

Il totale delle entrate e delle spese di cui al punto 2) dell'art. 65, comprensivo dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo presunto, costituisce il bilancio annuale di competenza.

Il totale delle entrate e delle spese di cui al punto 3), completo dell'eventuale giacenza di cassa presunta, costituisce il bilancio annuale di cassa.

Il bilancio annuale si completa con il conto dei residui, che è costituito dal totale degli stessi, a norma del citato art. 65, punto 1).

Sezione II - *Struttura*

Paragrafo 1 - Struttura del bilancio annuale

Art. 68.

Classificazione e ripartizione delle entrate. Quadro riassuntivo

Gli stanziamenti, oggetto delle previsioni di entrata determinate a norma della sezione seguente, sono iscritti nel bilancio annuale, secondo il sistema di ripartizione in titoli ed in categorie, ai sensi dell'art. 59, aggiungendo il « Titolo VI - Contabilità speciali ». Nell'ambito di ciascun titolo essi sono altresì ripartiti in categorie, secondo la loro natura, ed in capitoli, secondo il loro oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle entrate.

Il bilancio annuale contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Art. 69.

Classificazione e ripartizione delle spese. Quadro riassuntivo

Gli stanziamenti, oggetto delle previsioni di spesa determinate a norma della sezione seguente, sono iscritti nel bilancio annuale, secondo il sistema di ripartizione che tiene distinte le spese stesse ai sensi dell'art. 60, tenendo altresì distinte le spese per contabilità speciali ed in capitoli, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

Il bilancio annuale contiene un riassunto delle spese, per destinazione delle stesse, ai sensi dell'art. 61, primo comma.

Art. 70.

Natura, contenuto e denominazione del capitolo

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

Art. 71.

Specificazione della spesa

Nella determinazione delle voci destinate a costituire capitoli di spesa, sono tenute distinte:

a) spese correnti, spese di investimento, e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e spese per il funzionamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione, e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

Paragrafo 2 - Correlazione con il bilancio dello Stato e con quelli delle altre regioni

Art. 72.

Unificazione della denominazione e codifica dei capitoli nei bilanci delle regioni

Ai sensi dell'art. 9, sesto comma della legge statale, la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 indica i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

La regione Toscana adegua i bilanci annuali alle risultanze fornite dalla commissione ai sensi del comma precedente.

Art. 73.

Riclassificazione delle spese. Quadro generale riassuntivo

Ai sensi dell'art. 9, settimo comma, della legge statale, le spese regionali sono riclassificate, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio, in:

1) titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di investimento, o attinenti al rimborso di mutui e prestiti;

2) sezioni, secondo l'analisi funzionale;

3) categorie, secondo l'analisi economica.

Su tale base è elaborato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo citato, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Ai sensi dell'art. 10 della legge statale, è elaborato altresì, sulla base dei dati di cui all'art. 68 e ai comma precedenti, un quadro generale riassuntivo che riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, e si completa dei prospetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 74.

Prospetto allegato a)

E' allegato al quadro generale riassuntivo di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lettera *a)*, della legge statale, un prospetto, il quale mette a raffronto:

1) le entrate, distinte per capitoli, derivanti:

1.1) da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970;

1.2) da assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma della Costituzione, in entrambi i casi con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

2) le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in cisacun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dagli articoli 137 e 138.

Art. 75.

Prospetto allegato b)

E' allegato, altresì, al quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, lettera *b)*, della legge statale, un prospetto, il quale espone distintamente:

1) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione;

2) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate:

2.1) con apposite assegnazioni di fondi statali;

2.2) con risorse proprie della Regione;

2.3) con ricorso al credito.

Paragrafo 3 - Composizione del bilancio annuale

Art. 76.

Elementi

Il bilancio annuale consta:

1) di un quadro generale riassuntivo, che si compone, del quadro riassuntivo delle entrate di cui all'art. 68, e del quadro riassuntivo delle spese di cui all'art. 69;

2) dello stato di previsione dell'entrata, con riferimento al conto dei residui, alla competenza ed alla cassa, secondo la disciplina della sezione precedente;

3) dello stato di previsione della spesa, con riferimento al conto dei residui, alla competenza ed alla cassa, secondo la disciplina della sezione precedente.

Il bilancio consta altresì degli allegati costituiti:

I) dai seguenti documenti di correlazione:

I.1) il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, terzo comma, con allegati: *a)* il prospetto indicato all'art. 74; *b)* il prospetto indicato all'art. 75;

I.2) i quadri di riclassificazione delle spese, e di riassunto delle stesse, elaborati ai sensi dell'art. 73, primo e secondo comma;

II) dai seguenti altri allegati:

II.1) un prospetto dei mutui e prestiti autorizzati dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 92;

II.2) l'elenco delle spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 93;

II.3) l'elenco delle somme percette per conto di terzi e delle partite di giro, ai sensi dell'art. 94;

II.4) l'elenco dei provvedimenti legislativi che si finanziano con i fondi globali di cui all'art. 87;

II.5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti.

Sezione III - *Determinazione ed iscrizione delle previsioni*

Art. 77.

Stanziamenti di competenza e di cassa per l'entrata

Gli stanziamenti di entrata di cui al punto 2), e quelli di cui al punto 3) dell'art. 65, agli effetti dello loro iscrizione in bilancio, sono determinati con riferimento agli atti e fatti che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, danno luogo, rispettivamente, ad atti di accertamento ai sensi dell'art. 13, e ad atti di riscossione e versamento ai sensi dell'art. 15, primo comma, in ordine ai crediti, in questo secondo caso, relativi, sia all'esercizio di riferimento, che agli esercizi precedenti, a norma del citato art. 65, terzo comma.

Relativamente alle entrate tributarie e a quelle derivanti da assegnazioni di fondi statali, in attesa che la riforma della finanza regionale consenta la piena attuazione del disposto del comma precedente, le previsioni sono effettuate anche sulla base degli studi e ricerche di cui all'art. 54.

Art. 78.

Stanziamenti di competenza per la spesa

Gli stanziamenti di spesa, di cui al punto 2) dell'art. 65, sono determinati con riferimento alle attività o interventi che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, danno luogo ad atti di impegno ai sensi dell'art. 14.

Il ricorrere delle attività o interventi indicati, agli effetti di cui al comma precedente, è valutato sulla base delle leggi che prevedono le attività e gli interventi medesimi, ed in conformità ai relativi programmi e progetti della Regione di cui al titolo II.

Gli stanziamenti stessi sono iscritti in bilancio nella misura strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi stessi.

Art. 79.

Stanziamenti di cassa per la spesa

Gli stanziamenti di spesa, di cui al punto 3) dell'art. 65, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, sono determinati con riferimento agli atti e fatti che possono comunque condizionare gli atti di pagamento ai sensi dell'art. 15, secondo comma, in ordine a debiti relativi, sia all'esercizio di riferimento, che agli esercizi precedenti, a norma del citato art. 65, terzo comma.

La determinazione di cui al comma precedente avviene altresì in correlazione ai flussi di entrata.

Art. 80.

Determinazione bilancio pluriennale, leggi di spesa e copertura finanziaria. Dati esplicativi e di correlazione

La determinazione delle previsioni di entrata e di spesa, a norma degli articoli precedenti, avviene sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.

Le somme, oggetto delle previsioni di spesa del bilancio annuale costituiscono la determinazione, in termini di competenza ed in termini di cassa, delle entità delle spese che le leggi adottate ai sensi degli articoli 19 e 20 comportano, ed indicate dal bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 58, relativamente allo esercizio di riferimento, fermo quanto disposto dagli articoli 23 e 24.

Tali spese trovano la specificazione della copertura finanziaria, per l'esercizio di riferimento sulla base della determinazione di cui al comma precedente.

Nel bilancio annuale, è fatta menzione, per ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, del fondamento di legge della voce iscritta nel capitolo stesso e, nello stato di previsione della spesa, della codifica del capitolo, a norma dell'art. 72.

Art. 81.

Equilibrio di competenza

Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accettare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti autorizzati con la legge di bilancio.

Nel bilancio medesimo, il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali, non può essere superiore al totale delle entrate, di cui all'art. 27, che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

Parimenti il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno per ulteriori programmi di sviluppo, non può essere superiore al totale dell'entrata, di cui all'art. 28, che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

L'eventuale saldo finanziario negativo è da considerare, agli effetti della sua copertura, spesa per l'adempimento di funzioni normali.

Tale saldo può essere coperto con nuovi mutui e prestiti, nell'esercizio nel quale si applica il saldo medesimo, limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione di mutui e prestiti, in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento afferenti ulteriori programmi di sviluppo, alle quali i mutui e prestiti erano destinati.

Art. 82.

Equilibrio di cassa

Nel bilancio annuale, il totale delle spese, di cui si autorizza il pagamento, non può essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Sezione IV - *Fondi speciali*

Art. 83.

Fondi di riserva e fondi globali

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, oltre gli stanziamenti di competenza e di cassa determinati ai sensi della sezione precedente, sono iscritti i fondi speciali, di riserva e globali.

La legge di bilancio può non prevedere, in tutto o in parte, solo i fondi globali.

I fondi di riserva si distinguono in:

1) fondo di riserva per spese obbligatorie;
2) fondo di riserva per spese impreviste;
3) fondo di riserva di cassa.

I fondi di riserva indicati ai punti 1) e 2) ed i fondi globali sono iscritti, rispettivamente, in appositi capitoli, in termini di competenza e di cassa, ed il fondo di riserva di cui al punto 3), in soli termini di cassa.

L'iscrizione stessa è fatta nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 44.

I fondi previsti dal presente articolo sono gestiti secondo la disciplina del capo III e del titolo seguente.

Art. 84.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, è iscritto in bilancio per un ammontare corrispondente alle relative esigenze di amministrazione, in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per le voci corrispondenti.

Art. 85.

Fondo di riserva per spese impreviste

Il fondo di riserva per spese impreviste è iscritto in bilancio per far fronte:

a) ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, che non riguardino capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie;

b) a nuove spese non prevedibili al momento dell'adozione della legge di bilancio;

c) a spese afferenti gli esercizi precedenti, relative al normale funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, per le quali non sono previsti in bilancio gli stanziamenti in conto residui, o gli stessi sono insufficienti.

Art. 86.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa è iscritto in bilancio per un ammontare non superiore ad un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare.

Art. 87.

Fondi globali. Pluralità e vincoli di legge

I fondi globali sono iscritti in bilancio per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio.

Possono essere previsti più fondi globali, distinti in riferimento all'oggetto dei provvedimenti legislativi regionali di cui al comma precedente, in correlazione agli atti di programmazione di cui al titolo II.

In ogni caso, i fondi globali debbono essere tenuti distinti, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali o di spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

Art. 88.

Provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio

Costituiscono provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio, agli effetti di cui all'articolo precedente, quelli inseriti nell'elenco sub II.4) dell'art. 76 approvato ai sensi dell'art. 89, tenuto conto, oltreché dei provvedimenti legislativi regionali adottati dal consiglio e non ancora entrati in vigore alla data di adozione della legge di bilancio medesima, di quelli in ordine ai quali, alla detta data, sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 23 dello statuto, o che siano specificamente previsti nel programma di attività della giunta regionale per la loro proposizione nell'anno.

Capo IV

CONTENUTO NORMATIVO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Art. 89.

Elementi oggetto di approvazione

La legge di bilancio approva espressamente il bilancio annuale negli elementi di cui all'art. 76, nonché il bilancio pluriennale negli elementi di cui cui all'art. 61, secondo comma.

Art. 90.

Ulteriore contenuto normativo

Fermo quanto previsto dagli articoli 29, 37 e 38, la legge di bilancio contiene inoltre le norme comunque opportune allo svolgimento della disciplina di cui ai capi precedenti ed al titolo seguente, in rispondenza alle specifiche scelte finanziario-contabili del periodo considerato ed alle esigenze di gestione, al fine del migliore espletamento della funzione dispositiva cui la legge di bilancio assolve secondo le previsioni della presente legge.

Essa dispone, in ogni caso, in ordine agli articoli seguenti.

Art. 91.

Autorizzazione alla variazione del bilancio

La legge di bilancio può autorizzare la giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo, nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

1) per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, anche se essa comporta l'istituzione di nuovi capitoli di entrata;

2) per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Esse sono sottratte al limite temporale di cui all'art. 97.

La giunta provvede con deliberazioni delle quali dà tempestiva comunicazione al consiglio regionale nonchè alla commissione di controllo di cui all'art. 54 dello statuto, curando la pubblicazione di esse nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 92.

Autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti

Agli effetti della copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio di cui all'art. 81, la legge di bilancio o le leggi di variazione del medesimo autorizzano i mutui e prestiti da contrarre nell'esercizio medesimo

Esse provvedono al riguardo sulla base della disciplina dell'art. 36, e determinano, in particolare, gli elementi relativi alle finalità, all'ammontare, al tasso massimo, al periodo di durata, alle rate di ammortamento per capitali interessi, e alla copertura finanziaria delle medesime

Le rate di ammortamento per mutui e prestiti trovano copertura nel bilancio pluriennale adottato dalla legge che ne autorizza la contrazione, per il periodo di durata di esso; quelle susseguenti tale periodo, nei bilanci pluriennali adottati dalle leggi successive, fino ad esaurimento della durata del mutuo o prestito, e la legge di autorizzazione dispone espressamente in tal senso.

I mutui e prestiti autorizzati sono indicati nel prospetto previsto sub II.1) dell'art. 76, ed approvati ai sensi dell'art. 89, con riferimento alla disciplina dei comma precedenti.

La previsione di mutui e prestiti a carico di esercizi futuri, in sede di bilancio pluriennale, non comporta in nessun caso autorizzazione alla relativa contrazione.

Art. 93.

Determinazione delle spese obbligatorie

La legge di bilancio determina; nell'ambito delle spese di funzionamento istituzionale, quelle da considerarsi obbligatorie.

Sono comunque obbligatorie le spese relative al rimborso di mutui e prestiti, nonché quelle dichiarate tali dalla legislazione statale regionale in vigore.

Le spese obbligatorie risultano nell'elenco, allegato al bilancio, previsto sub II.2) dell'art. 76, approvato ai sensi dell'art. 89.

Art. 94.

Somme percette per conto di terzi e partite di giro

La legge di bilancio determina, inoltre, le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti e di somme comunque percette per conto di terzi, nonché le entrate e le spese costituenti partite di giro. Le stesse sono specificate nell'elenco previsto sub II.3) dell'art. 76, approvato ai sensi dell'art. 89.

La giunta regionale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio nelle forme di cui all'art. 91, quarto comma. Le stesse sono sottratte al limite temporale di cui all'art. 97.

Capo V

PROCEDIMENTO E VICENDE DELLA LEGGE DI BILANCIO

LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

Art. 95.

Adozione della legge di bilancio

La legge di bilancio è adottata dal consiglio regionale, ogni anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La giunta regionale predispone la legge di bilancio ai sensi dell'art. 23 dello statuto e la presenta al consiglio entro il 31 ottobre.

L'adozione della legge di bilancio avviene nei modi stabiliti dal titolo II, capo II dello statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 96.

Legge di assestamento del bilancio

La legge di assestamento del bilancio è adottata dal consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno nei modi di cui al terzo comma dell'articolo precedente, su proposta della giunta presentata entro il 30 aprile.

Con la legge di assestamento si provvede, al fine di rendere definitivi i dati previsti nel bilancio medesimo in via presuntiva:

a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo, e della giacenza di cassa, di cui alla disciplina della sezione I del capo III;

b) alle conseguenti variazioni di bilancio che si rendono opportune.

Sono fatte salve le ulteriori variazioni di bilancio, che si ritiene di introdurre con la stessa legge di assestamento. In ordine ad essa si provvede, nel termine di cui al primo comma, anche se non si è provveduto, contestualmente, alla legge di rendiconto, ai sensi dell'art. 151. In tal caso, se questa interviene nel corso dell'anno, si considerano le relative risultanze, agli effetti dell'assestamento stesso. Alla legge di assestamento del bilancio si può pervenire anche a seguito di successivi assestamenti parziali, sempre nell'ambito del termine ultimo indicato.

Restano fermi in ogni caso i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui agli articoli 81 e 82.

Art. 97.
Leggi di variazione del bilancio

Le variazioni del bilancio sono disposte con leggi adottàte dal consiglio regionale nei modi di cui all'art. 95, terzo comma, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio, o mediante il prelievo dai fondi di riserva, debbono essere autorizzate con leggi di variazione ai sensi del comma precedente.

Art. 98.
Leggi di storno di fondi

Gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, per quanto riguarda sia gli stanziamenti di competenza che gli stanziamenti di cassa, sono disposti con leggi adottate dal consiglio regionale nei modi di cui all'art. 95, terzo comma, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 99.
Atti amministrativi di variazione del bilancio e storno di fondi

Fermo quanto previsto dai precedenti articoli 97 e 98, si provvede con atto amministrativo alle variazioni di bilancio, ai sensi degli articoli 91 e 94, e alle variazioni e al trasporto di somme nella gestione dei fondi speciali e dei finanziamenti aggiuntivi, secondo la disciplina di cui al titolo VII, capo III.

Art. 100.
Legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio

Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla giunta, non è adottata nel termine indicato dall'art. 95, primo comma, l'esercizio provvisorio del bilancio medesimo è autorizzato, per una durata non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di cui il bilancio si riferisce, nei modi di cui al terzo comma dell'articolo citato, ed agli effetti previsti dagli articoli 141 e 142.

TITOLO VII

GESTIONE DEL BILANCIO

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 101.
Competenza del consiglio e della giunta

Salve le competenze del consiglio ai sensi dello statuto e delle leggi regionali, alla gestione del bilancio provvede la giunta regionale, collegialmente, e a mezzo del componente o dei componenti la stessa incaricati al riguardo, ai sensi dell'articolo 45, primo e secondo comma, dello statuto.

La giunta, ed il componente o i componenti di essa incaricati a norma del comma precedente, compiono gli atti specifici di gestione del bilancio, di cui alla disciplina del presente titolo.

Sono di spettanza del presidente della giunta gli interventi sulla gestione medesima, connessi con l'esercizio del potere di direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 47, lettera *d*), dello statuto.

Art. 102.
Attribuzione della struttura operativa

La giunta regionale, salve le attribuzioni degli altri uffici e dipartimenti del centro direzionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 19 e 21 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, si avvale, per la gestione del bilancio, del dipartimento finanze e bilancio, ai sensi degli articoli 5 e 6, lettera *b*) della legge citata, fermo il disposto dell'art. 67 dello statuto.

A tali effetti, il componente o i componenti la giunta, incaricati a norma dell'articolo precedente, dirigono l'attività del dipartimento indicato, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, prima parte dello statuto e dell'art. 9 della legge n. 55/1973.

Il presidente della giunta regionale può intervenire nella direzione stessa, in rispondenza a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 103.
Commissione di controllo ex art. 54 dello statuto

Alla vigilanza sulla gestione del bilancio provvede la commissione permanente di controllo, ai sensi dell'art. 54 dello statuto.

Fermo rimanendo quanto disposto dagli articoli 91, 119, 131 e 132, la giunta regionale cura tutti gli altri adempimenti diretti a garantire l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza medesima.

La giunta regionale rimette, rispettivamente, entro febbraio e giugno di ogni anno, una relazione avente ad oggetto gli elementi di cui all'art. 45.

Capo II

GESTIONE ORDINARIA

Sezione I - *Gestione delle entrate e delle spese d'esercizio*

Paragrafo 1 - Gestione delle entrate

Art. 104.
Acquisizione delle entrate

L'acquisizione alla Regione delle entrate da tributi propri e di finanza derivata dallo Stato, di spettanza della stessa, avviene secondo il procedimento di accertamento, riscossione e versamento previsto dalla legge, statale o regionale, che costituisce la fonte dell'entrata, o secondo il procedimento di assegnazione previsto dalla legge statale relativa, nonché ai sensi della disciplina degli articoli seguenti.

Per le altre entrate, di spettanza della Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, l'accertamento, ai sensi dell'art. 13, avviene secondo la disciplina della legge relativa, o in base al contratto o al titolo; la riscossione e il versamento, ai sensi dell'art. 15, secondo la disciplina degli articoli 107 e 108.

L'accertamento, la riscossione e il versamento di somme dovute alla Regione in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comportano la tempestiva variazione dello stesso.

Per gli atti di accertamento di propria competenza, la Regione si avvale del dipartimento finanze e bilancio, ai sensi dell'art. 6, lettera *b*) della legge regionale n. 55/1973, secondo il riparto di compiti in essa previsti salvo che leggi particolari dispongano diversamente.

La giunta regionale, e il componente o i componenti la stessa incaricati a norma dell'art. 101, sovrintendono alla acquisizione delle entrate della Regione, agli effetti di cui all'articolo citato.

Gli organi indicati, in attesa della disciplina della materia in sede di riforma della finanza regionale, svolgono ogni utile intesa con gli uffici e gli enti esterni alla Regione, che provvedono all'accertamento e alla riscossione delle entrate regionali ai sensi di legge, agli effetti della tempestiva e puntuale disponibilità dei dati relativi da parte della Regione.

Art. 105.
Accertamento delle entrate tributarie

Relativamente alle entrate da tributi propri, e da quote di tributi erariali non confluenti nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, ove l'accertamento del tributo costituisca una fase autonoma rispetto alla riscossione e al versamento dello stesso, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa abbia compiuto l'atto di accertamento, o abbia ricevuto comunicazione dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, ai sensi dell'art. 13.

Ove per la natura del tributo, l'accertamento non costituisca una fase autonoma, ovvero dell'avvenuto accertamento non sia stata data comunicazione alla Regione ai sensi del comma precedente, le somme stesse si considerano accertate, quando la Regione abbia compiuto l'atto di riscossione del tributo, o abbia ricevuto comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, da parte di questo, o da parte del tesoriere regionale presso il quale è stato effettuato il versamento, ai sensi degli articoli 15 e 108.

Art. 106.
Accertamento delle entrate da assegnazioni statali

Relativamente alle entrate da assegnazioni statali, devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8, e del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, o conferite in base alle leggi statali di delega o a quelle di contenuto particolare ai sensi degli articoli 30 e 31, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa ha ricevuto comunicazione del relativo atto statale di assegnazione.

In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, le somme stesse si considerano accertate, quando la Regione ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto accreditamento della somma ai sensi dell'articolo seguente, da parte dell'organo o ente statale, o da parte del tesoriere regionale.

Art. 107.
Riscossione delle entrate

Le somme, accertate ai sensi degli articoli precedenti, o comunque dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, si considerano riscosse, quando la Regione ha provveduto all'atto di riscossione, o ha avuto comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o ente competente per legge da parte dello stesso, o da parte del tesoriere regionale presso il quale è stato effettuato il versamento ai sensi degli articoli 15 e 108.

Nell'ipotesi che l'amministrazione statale provveda al versamento delle somme dovute alla Regione, a mezzo accreditamento sui conti correnti intestati alla regione Toscana presso la tesoreria centrale dello Stato, le somme stesse si considerano riscosse, quando la Regione ha avuto comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

Per le riscossioni di propria competenza, ai sensi di legge o in base al contratto o al titolo, la Regione provvede a mezzo del tesoriere regionale, salvo che la legge, il contratto o il titolo prevedano l'affidamento della riscossione ad apposito incaricato speciale, nelle forme di legge.

Art. 108.
Versamento ed ordinativo di incasso

Le somme dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, riscosse da uffici o enti esterni alla Regione, o dagli incaricati ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, sono versate integralmente, e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo, al tesoriere regionale.

Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo, sottoscritto dal componente o da uno dei componenti di giunta incaricati ai sensi dell'art. 101, e dal coordinatore del dipartimento finanze e bilancio, o da uno dei dipendenti, in dotazione del dipartimento medesimo, incaricato ai sensi di legge.

L'incasso è effettuato anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, fermo l'obbligo di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Il tesoriere regionale è tenuto all'incasso, anche in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

Art 109.
Registrazioni

E' tenuta separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli accertamenti, e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza, e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

Alla tenuta delle relative scritture provvede il coordinatore del dipartimento finanze e bilancio, o i dipendenti, in dotazione del dipartimento medesimo, incaricati ai sensi di legge, salve le attribuzioni ai sensi dell'art. 6, lettera *e*) della legge regionale n. 55/1973.

Le scritture indicate fanno fede ad ogni effetto della presente legge, ed i dipendenti indicati al comma precedente rispondono della tenuta delle stesse.

Paragrafo 2 - Gestione delle spese

Art. 110.
Assunzione degli impegni

Gli impegni di spesa sono assunti con deliberazioni della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

E' fatta salva la competenza del consiglio ad assumere, a norma del comma precedente, gli impegni di spesa relativi agli atti di propria spettanza, dai quali sorgano per la Regione obbligazioni ai sensi dell'art. 14 citato.

Ove non vi provveda il consiglio, gli impegni sono assunti dalla giunta, in applicazione dell'art. 46, lettera *a*) dello statuto, sempreché negli atti di cui al comma precedente sia data alla giunta autorizzazione espressa in tal senso.

Art. 111.
Proposta di impegno e riscontro di rispondenza al bilancio

La giunta regionale provvede alla assunzione degli impegni di spesa, ai sensi dell'articolo precedente, sulla base:

a) della proposta di impegno, completa della indicazione dei capitoli di imputazione della spesa stessa, da parte di dipartimento, ufficio, servizio o gruppo di lavoro, a norma della legge regionale n. 55/1973, che ha provveduto in ordine alla attuazione della legge, agli atti, ai contratti ed altri titoli, dai quali nasce per l'amministrazione l'obbligo di assumere gli impegni stessi;

b) del riscontro di rispondenza al bilancio dell'impegno proposto, da parte del dipartimento finanze e bilancio, relativamente:

1) all'oggetto dei capitoli di imputazione della spesa;

2) alla capienza degli stessi;

3) alla registrazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 117.

Agli adempimenti di cui al punto *b*) del comma precedente, provvede il coordinatore del dipartimento, o uno dei dipendenti, in dotazione del dipartimento medesimo, incaricato ai sensi di legge.

Sono fatti salvi, agli effetti di cui al primo comma, gli adempimenti e gli eventuali pareri degli altri uffici e dipartimenti, secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi della legge regionale citata.

Art. 112.
Impegno e pagamento

Non può farsi luogo al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni con le quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni non sono divenute esecutive, o non risultino immediatamente eseguibili, ai sensi di legge.

Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato e con riferimento alla disciplina degli articoli seguenti, dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

Nello stesso modo, gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate, che siano state annullate dal competente organo di controllo ai sensi di legge.

Art. 113.
Liquidazione della spesa

Fermo quanto previsto dall'articolo precedente, al pagamento della spesa impegnata ai sensi dell'art. 110, si provvede previa deliberazione con la quale la spesa stessa è resa liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso.

Tale deliberazione è adottata dalla giunta regionale, e non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La giunta provvede alla liquidazione della spesa, ai sensi dei comma precedenti sulla base:

a) della verifica dell'adempimento dell'obbligazione dal quale sorge per l'amministrazione l'obbligo a disporre il relativo pagamento, e della rispondenza tecnica delle note di spesa, da parte del dipartimento, ufficio, servizio o gruppo di lavoro competente a norma della legge regionale n. 55/1973, che formula la proposta di pagamento;

b) del controllo di legittimità contabile della spesa da parte del dipartimento finanze e bilancio, consistente:

b.a) nella verifica della rispondenza contabile delle note di spesa stesse;

b.b) nel riscontro di rispondenza al bilancio dei pagamenti proposti, relativamente:

1) ai punti di cui alla lettera *b*) dell'art. 111;

2) alle registrazioni della liquidazione, ai sensi dell'articolo 117.

Agli adempimenti di cui al punto *b*) che precede si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 117 citato, e resta fermo quanto previsto dal terzo comma del medesimo.

Qualora le risultanze di cui al punto *b*) che precede facciano riscontrare che il rispondente capitolo non ha capienza per il pagamento della somma liquidata, la deliberazione può essere adottata, con riserva di utilizzare il fondo di cui all'art. 86, secondo la disciplina del capo seguente.

Ove in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa supera l'entità dell'impegno assunto, alla liquidazione residua si può provvedere solo previa adozione di nuova deliberazione di impegno ai sensi dell'art. 110, fermo il disposto dell'art. 112.

Ove si accerti che la spesa da liquidare è inferiore all'entità dell'impegno assunto, la deliberazione di liquidazione medesima dispone che il corrispondente capitolo sia rimpinguato della quota impegnata e non liquidata, e di tanto è data comunicazione alla commissione di controllo sull'attività regionale.

Art. 114.

Mandato di pagamento

L'ordinativo al tesoriere regionale a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, è dato mediante mandato, sottoscritto dal componente, o da uno dei componenti la giunta incaricati a norma dell'art. 101, e dal coordinatore del dipartimento finanze e bilancio, o da uno dei dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 111, secondo comma.

I mandati sono emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa e, distintamente, per i pagamenti in conto competenza, e per i pagamenti in conto residui.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo precedente, alla emissione del mandato si provvede solo dopo il perfezionamento del procedimento ivi indicato.

Il tesoriere regionale provvede al pagamento stesso nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa dell'esercizio in corso.

Art. 115.

Liquidazione e mandato

Al pagamento delle spese, impegnate ai sensi dell'art. 110, si provvede direttamente con mandato, a norma dell'articolo precedente, allorquando la spesa stessa è liquida ed esigibile in base alla legge, al contratto o al titolo, o la stessa è resa tale con atto che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

In tal caso, il mandato è assunto su nota, sottoscritta dal componente o dai componenti la giunta incaricati ai sensi dell'art. 45 secondo comma dello statuto, e dal coordinatore o altro dipendente del dipartimento o ufficio interessato, che dà contezza della liquidità ed esigibilità della spesa, e, agli effetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 113, dal coordinatore del dipartimento finanze e bilancio o uno dei dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 111, secondo comma.

Art. 116.

Ruoli di spesa

L'ordinativo al tesoriere regionale a pagare le somme relative a spese fisse può essere dato mediante ruoli o prospetti.

Al riguardo si provvede secondo la disciplina di cui all'articolo precedente.

Salvo che, per la natura del procedimento da cui sorge per l'amministrazione l'obbligo ad erogare la spesa, l'impegno debba essere assunto ai sensi dell'art. 110, e fermo in tal caso quanto disposto dall'art. 112, le somme relative a spese fisse si considerano impegnate con la stessa emissione del ruolo o del prospetto.

Art. 117.

Registrazioni

E' tenuta separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli impegni, delle liquidazioni, e degli ordinativi di pagamento, tenendo distinte le liquidazioni e gli ordinativi, a seconda che siano in conto competenze o in conto residui.

Alle registrazioni di cui al comma precedente si applica la disciplina dell'art. 109, secondo e terzo comma.

Art. 118.

Disciplina del servizio di tesoreria. Estinzione dei titoli di spesa

La disciplina del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 52, secondo comma dello statuto e dell'art. 33 della legge statale, di cui alla legge regionale 18 novembre 1971, n. 1, è integrata dalle disposizioni del presente capo, salvi i conseguenti adattamenti da apportare al capitolato speciale attuativo della legge citata.

In particolare, i titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:

a) versamento in contanti, e firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul mandato o ruolo o prospetto di pagamento;

b) accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore o dei creditori;

c) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo raccomandata;

d) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa, per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) accreditamento presso una delle aziende di credito che gestiscono il servizio di tesoreria regionale, sul conto corrente bancario intestato al creditore;

f) assegno postale localizzato.

La forma di pagamento, di cui alla lettera *e*), deve essere richiesta espressamente dal creditore direttamente interessato. Nelle forme di pagamento di cui alle lettere *c*) ed *e*), costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo dal tesoriere regionale.

La legge regionale 3 febbraio 1975, n. 12, è abrogata.

Paragrafo 3 - Apertura di credito

Art. 119.

Autorizzazione

In attesa che, in sede di legge regionale di cui all'art. 161, secondo comma, si disciplini la materia delle aperture di credito, determinandone in particolare l'importo massimo, la giunta regionale può autorizzare presso il tesoriere regionale aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, nonché per spese da farsi in economia.

In entrambi i casi la deliberazione è tempestivamente comunicata al consiglio regionale, nonché alla commissione di controllo di cui all'art. 54 dello statuto.

Il consiglio regionale può autorizzare la giunta ad effettuare aperture di credito per altre spese, indicandone eventualmente il limite massimo.

Art. 120.

Destinazione, impiego e rendiconto

Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato.

Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi, mediante buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

Il prelievo è effettuato, per ciascun capitolo, nei limiti dell'apertura di credito autorizzata a favore del funzionario delegato.

Ogni semestre, e comunque quando l'accreditamento si sia esaurito, o quando nell'accreditamento sia subentrato altro funzionario, il funzionario delegato compila il rendiconto dei prelievi effettuati, distintamente, per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e, in quest'ultimo caso, versa al tesoriere regionale l'eventuale eccedenza.

I rendiconti sono trasmessi, assieme ai documenti giustificativi, alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 121.

Approvazione del rendiconto e responsabilità

La giunta regionale approva il rendiconto e provvede alle conseguenti rettifiche degli impegni assunti agli effetti delle aperture di credito.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti.

Sezione II - *Gestione dei residui*

Art. 122.

Minori accertamenti ed economie di spesa

Le somme, iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, a norma dell'art. 77, e non accertate, a norma degli articoli 104, secondo comma, 105 e 106, entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

Le somme, iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, a norma dell'art. 78, e non impegnate a norma degli articoli 110 e 116, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

Esse, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione, secondo la disciplina del titolo VIII.

Art. 123.
Residui attivi e passivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate, a norma degli articoli 104, secondo comma, 105 e 106, e non riscosse e versate, a norma degli articoli 107 e 108, entro il termine dell'esercizio.

Esse, a tale titolo, sono conservate nel conto dei residui, ai sensi e per gli effetti di cui alla sezione I del titolo VI, capo III, fino a quando i crediti relativi non si sono estinti per prescrizione od altra causa.

Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma degli articoli 110 e 116, e non pagate, a norma degli articoli 112 e seguenti, entro il termine dell'esercizio.

Art. 124.
Perenzione dei debiti regionali

Le somme, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, possono essere mantenute nel conto dei residui, ai sensi e per gli effetti di cui alla sezione I del titolo VI, capo III, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

Trascorso tale termine, le somme indicate costituiscono economia di spesa, a norma dell'art. 122.

I debiti, le cui somme sono andate in economia ai sensi del comma precedente, sono dichiarati perenti, e di essi è fatto constare in apposito elenco allegato al conto del patrimonio, ai sensi dell'art. 150.

Art. 125.
Garanzia dei creditori

Le somme, costituenti economie di spesa ai sensi dell'articolo precedente, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci, aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali, allorquando siano reclamate dai creditori.

La giunta regionale, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dispone il pagamento, secondo la disciplina della sezione I del capo seguente.

In sede di legge di rendiconto, si provvede alla cancellazione del debito dall'elenco di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 126.
Divieto dei residui di stanziamento

Non è ammesso il mantenimento nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma degli articoli 110 e 116, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 127.
Somme in conto capitale o di investimento

Le somme in conto capitale o di investimento, iscritte negli stanziamenti di spesa dopo il 30 giugno e non impegnate, a norma dell'art. 110, al termine dell'esercizio, possono essere mantenute nel bilancio successivo, agli effetti della loro utilizzazione nell'esercizio relativo.

In sede di rendiconto è fatta annotazione che tali somme sono mantenute in residui ai sensi del comma precedente.

Capo III

GESTIONI SPECIALI

Sezione I - *Gestione dei fondi speciali*

Paragrafo 1 - Disciplina comune

Art. 128.
Fondi speciali ed imputazione degli atti di spesa

I fondi speciali previsti in bilancio non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa a norma del paragrafo 2 del capo precedente. Essi costituiscono fonte per il prelievo delle somme che si rende necessario erogare, agli effetti della loro iscrizione nei rispondenti capitoli di spesa del bilancio stesso.

Art. 129.
Trasporto delle somme dai fondi ai capitoli di spesa
Loro istituzione

L'iscrizione delle somme nei capitoli di spesa avviene:

1) in aumento alle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, per le somme prelevate dal fondo di riserva per spese obbligatorie, dal fondo di riserva per spese impreviste, nell'ipotesi di cui al punto *a*) dell'art. 85, e dal fondo di riserva di cassa;

2) nei capitoli di nuova istituzione, per le somme prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste, nelle ipotesi di cui ai punti *b*) e *c*) del citato art. 85;

3) sia in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti, che di capitoli di nuova istituzione, ove dei rispondenti capitoli non si abbia previsione in bilancio, per le somme prelevate dai fondi globali.

Sia il trasporto delle somme nei capitoli esistenti, che quello nei capitoli di nuova istituzione, è fatto con atto amministrativo, secondo la disciplina di cui ai paragrafi seguenti.

Art. 130.
Procedimento di utilizzo dei fondi ed atti di imputazione di spesa

Salvo quanto discende dalla disciplina del paragrafo 2 del capo precedente, all'imputazione degli atti di spesa ai capitoli esistenti o di nuova istituzione può provvedersi con lo stesso atto amministrativo con il quale è disposto il prelievo dal fondo, la relativa destinazione e l'integrazione dei capitoli esistenti, o la costituzione di nuovi, ove occorra.

Resta ferma la possibilità di ulteriori atti di imputazione di spesa, in ordine alle somme prelevate dai fondi e trasportate nei capitoli di spesa stessa.

Paragrafo 2 - Gestione dei fondi di riserva

Art. 131.
Competenze

Al procedimento di utilizzo dei fondi di riserva, per spese obbligatorie, e per spese impreviste, nell'ipotesi sub 1) dell'art. 129, provvede la giunta regionale, con deliberazioni delle quali dà tempestiva comunicazione al consiglio regionale, nonché alla commissione di controllo di cui all'art. 54 dello statuto.

Provvede con deliberazione il consiglio regionale, relativamente al procedimento di utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, nell'ipotesi sub 2) del citato art. 129.

Al procedimento di utilizzo del fondo di riserva di cassa provvede il consiglio regionale con deliberazioni non soggette a controllo.

Paragrafo 3 - Gestione dei fondi globali

Art. 132.
Condizione del prelievo, termine e competenza

Il prelievo di somme dai fondi globali, con i conseguenti adempimenti di cui al paragrafo 1, può essere disposto solo a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Le quote dei fondi globlali, non utilizzate al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale i fondi sono iscritti, sia per non essere entrata in vigore la legge che autorizza la spesa medesima, sia per non essersi comunque esaurito il procedimento di utilizzo dei fondi stessi, costituiscono economie di spesa.

Al procedimento di utilizzo dei fondi globali provvede la giunta regionale, con deliberazioni delle quali dà tempestiva comunicazione al consiglio regionale, nonché alla commissione di controllo, di cui all'art. 54 dello statuto, curando la pubblicazione di esse nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 133.
Determinazione delle spese autorizzate

Agli effetti della utilizzazione dei fondi globali, la determinazione delle previsioni di spesa, a norma della sezione III del titolo VI, capo III, può essere contenuta nello stesso provvedimento legislativo di autorizzazione della iscrizione di spesa in bilancio; in mancanza, si provvede con legge.

Art. 134.
Proroga della validità dei fondi

Le spese, derivanti da provvedimenti legislativi non adottati dal consiglio regionale entro il termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale sono iscritti i relativi fondi globali, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di detti fondi, purché i provvedimenti legislativi stessi entrino in vigore prima del rendiconto di tale esercizio, e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 135.
Riporto delle nuove o maggiori spese

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali resta ferma al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono assegnati al bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi stessi.

Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio, dovrà accompagnarsi una annotazione, da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti dei fondi globali rimasti assegnati al bilancio nel quale furono iscritti, a norma del precedente primo comma, non costituiscono elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto, ai sensi dell'art. 66.

Art. 136.
Disavanzo ex art. 81 *e rendiconto*

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale restano stanziati i fondi globali, delle spese di cui all'articolo precedente non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 81 primo comma.

Sezione II - *Gestione dei finanziamenti regionali aggiuntivi*

Art. 137.
Interventi negli esercizi successivi

La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa essegnate dallo Stato, a norma dell'art. 32, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione.

Art. 138.
Iscrizione delle spese nell'esercizio successivo

La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 110, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Art. 139.
Regime contabile

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'iscrizione degli stanziamenti di entrata corrispondenti alle assegnazioni statali è fatta nel bilancio dell'esercizio in cui ha luogo l'assegnazione stessa, mentre gli stanziamenti di spesa sono riportati nel bilancio dell'esercizio successivo.

Allo stanziamento di tali spese dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con le entrate iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti di entrata, rimasti assegnati al bilancio nel quale furono iscritti, a norma del precedente primo comma, non costituiscono elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto, ai sensi dell'art. 66.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale restano stanziate le entrate stesse, delle spese riportate nel bilancio dell'esercizio successivo, a norma del precedente primo comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 81, primo comma.

Capo IV

GESTIONI PROVVISORIE

Art. 140.
Gestione provvisoria del bilancio

Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, adottata dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 95, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo la seguente disciplina:

A) In pendenza del visto commissariale, della promulgazione e pubblicazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 127, primo e secondo comma della Costituzione e degli articoli 26, primo comma, 27, primo comma, e 28 dello statuto:

a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da cisacun capitolo;

b) ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, determinate ai sensi del l'art. 93, non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

B) In caso di rinvio della legge di bilancio, o nel caso in cui in ordine ad essa sia stata promossa la questione di legittimità o quella di merito, ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione e degli articoli 26, secondo comma e 27, secondo comma, dello statuto:

1) limitatamente alle parti e ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito;

2) ovvero, nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:

a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;

b) o, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 141.
Esercizio provvisorio del bilancio

L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato con legge regionale ai sensi dell'art. 100, comporta la gestione ordinaria del bilancio medesimo secondo la disciplina del capo II del presente titolo, salvi gli effetti conseguenti l'entrata in vigore della legge di bilancio cui l'esercizio provvisorio si riferisce.

Art. 142.
Gestione provvisoria dell'esercizio provvisorio

Fino all'entrata in vigore della legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, adottata nel termine di cui al citato art. 100, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, secondo la disciplina prevista sub *A*) o sub *B*) dell'art. 140, a seconda che ricorrano, in ordine alla legge di autorizzazione stessa, le ipotesi ivi distintamente previste.

TITOLO VIII

LEGGE DI RENDICONTO

Art. 143.
Rendiconto generale annuale

La legge di rendiconto dimostra, per ogni anno finanziario, i risultati della gestione degli atti finanziari e del patrimonio ai sensi dell'art. 10, afferenti l'esercizio finanziario di riferimento della legge di bilancio antecedente quella di rendiconto stessa.

Essa dimostra i risultati di cui al comma precedente, attraverso il rendiconto generale annuale della Regione, che comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

Art. 144.
Formulazione uniforme

Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il C.I.P.E., sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle regioni, in conformità a quanto disposto dagli articoli 146 e seguenti.

Art. 145.
Illustrazione. Bilanci delle società a partecipazione regionale

Al rendiconto generale della Regione è premessa una illustrazione dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. In essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in ordine agli interventi di funzionamento istituzionale della Regione, a quelli relativi agli atti di programmazione ai sensi del titolo II, e agli eventuali interventi non programmati, sulla base del bilancio pluriennale ed in relazione alle scelte del programma regionale di sviluppo.

Al rendiconto sono allegati i bilanci delle società a partecipazione regionale, a norma dell'art. 159.

Art. 146.
Conto finanziario

Il conto finanziario contiene, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del bilancio annuale, l'esposizione dei dati distintamente indicati dagli articoli seguenti, nell'ordine ivi specificato.

Art. 147.
Dati dell'entrata

I dati relativi all'entrata, agli effetti di cui all'articolo precedente, sono:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

9) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

10) le eccedenze di entrate o le minori entrate, riscosse e versate, rispetto alle previsioni di cassa;

11) l'ammontare dei residui, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;

12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

Art. 148.
Dati della spesa

I dati relativi alla spesa, agli effetti di cui all'art. 146, sono:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 149.
Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio contiene:

1) l'indicazione:

a) delle attività e delle passività finanziarie;

b) dei beni mobili ed immobili;

c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative;

2) la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

I dati di cui al punto 1) del comma precedente sono indicati in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Art. 150.
Elenco descrittivo. Allegati

Al conto del patrimonio è allegato:

1) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, demaniale, indisponibile e disponibile, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, e dell'eventuale reddito da essi prodotto;

2) il rendiconto consolidato, di cui all'art. 158;

3) l'elenco dei debiti perenti, di cui all'art. 124.

Art. 151.
Procedimento

La legge di rendiconto è adottata dal consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta della giunta presentata entro il 30 aprile, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale.

TITOLO IX

ENTI LOCALI - ENTI DIPENDENTI - SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE - AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Art. 152.
Autonomia di spesa degli enti locali delegati

Fermo quanto previsto dagli articoli 9 e 25, e salva la disciplina statale relativa agli enti locali, richiamata all'art. 2, le leggi regionali di delega adeguano il loro contenuto finanziario ai principi della presente legge, al fine di rendere effettivo il disposto dell'art. 12, primo comma della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, secondo cui le leggi di delega stesse, nel provvedere in ordine ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, assicurano modalità di assegnazione e di erogazione tali da far salva l'autonomia di spesa degli enti locali.

Art. 153.
Classificazione delle entrate e delle spese relative a funzioni regionali delegate. Bilanci degli enti locali

Ai sensi dell'art. 11, terzo comma della legge statale, nei bilanci degli enti locali, la classificazione delle entrate e delle spese, relative a funzioni ad essi delegate dalla Regione, deve essere tale da assicurare l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale, e la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione agli enti locali stessi.

La giunta regionale formula proposte al consiglio, sulla base di studi ed intese con gli enti locali e le loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto del comma precedente, in conformità alla disciplina della presente legge, e nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali di cui all'articolo precedente.

Art. 154.

Rendiconti degli enti locali

Il disposto del primo comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 27, quarto comma della legge statale, si applica altresì ai rendiconti degli enti locali, e si estende a tale materia la previsione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 155.

Enti ed aziende dipendenti dalla Regione. Bilanci

Ai sensi dell'art. 53, terzo comma dello statuto, i bilanci degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, di cui alla disciplina degli articoli 57, quarto comma e 58 dello statuto stesso, sono presentati dalla giunta, e discussi ed approvati dal consiglio con legge unitamente al bilancio regionale, salvo quanto previsto dalle leggi di cui al terzo comma del presente articolo in ordine alla variazione di bilancio.

Nei bilanci degli enti ed aziende indicate, le spese sono classificate e ripartite in conformità alle disposizioni dell'art. 69. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Le leggi regionali relative agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione completano, sulla base di quanto previsto ai comma precedenti, l'ordinamento contabile degli stessi, in aderenza ai principi della presente legge, al fine, in particolare, di consentire alla giunta ed al consiglio l'esercizio dei poteri previsti dai citati articoli 53, terzo comma e 58 dello statuto.

Art. 156.

Rendiconti degli enti ed aziende dipendenti

Ai sensi dell'art. 27, secondo comma della legge statale ed in attuazione all'art. 58, secondo comma dello statuto, i rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione sono presentati dalla giunta ed approvati dal consiglio, con legge, unitamente al rendiconto generale della Regione.

I rendiconti degli enti ed aziende indicate sono redatti in conformità alle disposizioni del titolo VIII, relative al conto finanziario ed al conto del patrimonio della Regione.

Si estende alla materia del presente articolo la previsione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 157.

Estensione della disciplina

La disciplina di cui agli articoli 155 e 156 si estende, in aderenza a quanto previsto dall'art. 11, primo comma e dall'art. 27, primo comma della legge statale, agli enti, aziende ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, previo adeguamento delle leggi regionali vigenti.

Art. 158.

Rendiconto consolidato

Ai sensi dell'art. 27, terzo comma della legge statale, in allegato al conto consuntivo della Regione, è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese effettuate, nel medesimo esercizio, dagli enti locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla Regione, e dagli enti, aziende ed organismi dipendenti di cui agli articoli precedenti.

Art. 159.

Società a partecipazione regionale

Ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello statuto, i bilanci delle società a partecipazione regionale, di cui alla disciplina degli articoli 57, quarto comma e 59 dello statuto, sono trasmessi al consiglio regionale, al fine di informazione e di coordinamento.

Essi sono trasmessi dal consiglio alla giunta regionale.

L'ultimo bilancio, approvato da ciascuna società nella quale la Regione abbia partecipazione finanziaria, è allegato al rendiconto generale della Regione.

Art. 160.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, il consiglio regionale ha piena autonomia contabile, nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e sulla base del regolamento interno di contabilità del consiglio regionale.

TITOLO X

AZIONE AMMINISTRATIVA E DI DIRITTO PRIVATO DELLA REGIONE - STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI.

Paragrafo 1 - Azione amministrativa e di diritto privato della Regione

Art. 161.

Procedimento amministrativo
Contratti e amministrazione del patrimonio

La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo di attuazione degli articoli 60 e 32 dello statuto.

La legge regionale disciplina, inoltre, la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio in attuazione dell'art. 46, lettera g) e I norma transitoria dello statuto, ai sensi dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge statale.

E' fatto salvo quanto specificamente previsto nelle leggi regionali adottate, per singole materie o beni del demanio e patrimonio regionale, sulla base della disciplina di legge di cui ai comma precedenti.

Art. 162.

Obbligazioni a carattere pluriennale e autorizzazione di legge

Le obbligazioni a carattere pluriennale, aventi ad oggetto opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari, possono essere assunte dalla Regione, se le leggi, che prevedono le opere o gli interventi indicati, autorizzano specificamente la stipulazione dei relativi contratti, o comunque l'assunzione delle dette obbligazioni, nei limiti dell'intera somma in esse indicata.

In mancanza di tale specifica autorizzazione, la Regione può assumere unicamente le obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio cui si riferisce la legge di bilancio che prevede la relativa spesa.

Art. 163.

Spese correnti ed obbligazioni a carattere pluriennale

E' autorizzata l'assunzione, da parte della Regione, di obbligazioni a carattere pluriennale che comportano spese correnti, quando l'assunzione di esse è strettamente indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

Fuori di tali ipotesi, si estende alle dette obbligazioni il regime previsto dall'articolo precedente, con riferimento alle leggi che prevedono le attività o gli interventi che comportano le spese correnti stesse.

Art. 164.

Attività amministrativa e leggi regionali di spesa a carattere continuativo-ricorrente

La Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti di attuazione delle leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo-ricorrente, anche nel caso che tali leggi siano adottate ai sensi dell'art. 20.

Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti di attuazione delle leggi indicate al comma precedente, dai quali sorga comunque l'obbligo, per l'amministrazione regionale, di assumere impegni a norma degli articoli 110 e 116.

A tali atti la Regione può dare corso, una volta che la legge di bilancio abbia determinato l'entità della spesa che la relativa legge regionale comporta.

Art. 165.

Disciplina dell'azione amministrativa e di diritto privato della Regione e principi della presente legge.

Le leggi regionali, previste dall'art. 161, svolgono le relative materie, sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti, in aderenza ai principi della presente legge, con particolare riferimento alla disciplina delle leggi pluriennali di spesa, della funzione della legge di bilancio e del procedimento di erogazione della spesa stessa.

Art. 166.

Azione amministrativa e di diritto privato e attività finanziaria

La Regione adegua altresì la propria azione amministrativa e di diritto privato alle esigenze di snellezza, efficienza e rispondenza dell'attività finanziaria, con particolare riferimento al procedimento di erogazione della spesa, secondo i principi della presente legge.

Paragrafo 2 - Struttura operativa regionale
Responsabilità

Art. 167.

Ordinamento degli uffici della Regione

Per gli adempimenti attuativi della presente legge, la Regione, fermo il disposto dell'art. 62, quinto comma, dello statuto, si avvale della struttura operativa regionale agli effetti:

a) di realizzare interventi sulla base di programmi e progetti, a svolgimento di una produzione legislativa diretta ad attuare le scelte del programma regionale di sviluppo e dei piani;

b) di predisporre strumenti contabili previsionali, che sorreggano tali scelte e consentano atti gestionali, amministrativi e finanziari, finalizzati all'attuazione dei programmi e progetti medesimi;

c) di concretare, in particolare, adeguati controlli, anche a carattere economico-finanziario, nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore, o di un programma o progetto della Regione.

Essa provvede, al riguardo, sulla base delle leggi regionali 6 settembre 1973, n. 55, su l'ordinamento degli uffici, e n. 54 sullo stato giuridico ed economico del personale, nonché delle norme della presente legge di cui all'art. 2, secondo comma, e del titolo VIII.

L'amministrazione regionale impiega gli strumenti previsti dalla legge citata, per un'ordinata e funzionale imputazione dei compiti, anche agli effetti dell'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma degli articoli 112 e 168.

Le modificazioni ed integrazioni della legge regionale numero 55/1973, che si dovessero rendere opportune, avvengono in aderenza ai principi e alle esigenze della presente legge, richiamate ai comma precedenti.

Art. 168.

Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti

La legge regionale n. 54/1973 disciplina al titolo III, capo IV e titolo IV, capo II, i doveri e le sanzioni disciplinari relative al personale regionale.

Gli amministratori, ed i dipendenti della Regione ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 54/1973, sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Fermo quanto previsto dall'art. 48, secondo e terzo comma, della legge citata, vanno esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 169.

Competenza della Corte dei conti. Obbligo di denunzia

Ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge statale, gli amministratori e i dipendenti della Regione, per la responsabilità di cui agli articoli 112 e 168, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte di conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, e secondo la disciplina di cui ai comma seguenti.

La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

Gli amministratori ed i coordinatori dei dipartimenti ed uffici della Regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i dipendenti inseriti nel dipartimento od ufficio di cui il coordinatore è responsabile, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli articoli 112 e 168, debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se imputabile al coordinatore del dipartimento od ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'organo collegiale da cui dipende.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

I. — *Norma transitoria e finale*

La legge di bilancio 1977, ai sensi del titolo VI della presente legge, è approvata in deroga all'art. 4.

Le leggi regionali di spesa, in vigore alla data di approvazione della presente legge, possono essere adeguate ai principi del titolo IV con la legge regionale di bilancio 1977, sempreché non siano necessarie modificazioni sostanziali alle leggi di spesa medesime.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 maggio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 marzo 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 maggio 1977.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1977, n. **29.**

Modifiche alla legge regionale n. 28/1977 - Ordinamento contabile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *maggio* 1977).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale n. 28/1977 avente ad oggetto: «Ordinamento contabile regionale» è così modificata:

1) all'art. 52, dopo la parola «Costituzione» è aggiunto: «e la cui copertura finanziaria sia stata accettata dal Governo o abbia avuto parere favorevole dalla competente commissione parlamentare»;

2) il secondo comma dell'art. 94 è soppresso; conseguentemente, l'inciso dell'art. 99 «ai sensi degli articoli 91 e 94,» è sostituito con: «ai sensi dell'art. 91,»;

3) il secondo comma dell'art. 129 è soppresso; l'art. 130 è sostituito dal seguente:

«*Procedimento di utilizzo dei fondi.* — Salvo quanto discende dalla disciplina del paragrafo 2 del capo precedente relativamente all'imputazione degli atti di spesa, il prelievo dal fondo e la relativa destinazione, nonché il trasporto delle somme nei capitoli esistenti o nei capitoli di nuova istituzione è fatto con atto amministrativo secondo la disciplina di cui ai paragrafi seguenti.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 maggio 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 maggio 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 4 maggio 1977.

(6647)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771800)